

Imposta di soggiorno

- [Cos'è e dove si applica](#)
- [Presupposto dell'imposta](#)
- [Soggetto passivo](#)
- [Tariffe](#)
- [Esenzioni](#)
- [Obblighi dei gestori](#)

- [Modalità di versamento dell'imposta](#)
- [Modalità di accredito al sistema](#)
- [Sanzioni](#)
- [Versamenti in eccedenza](#)
- [Modulistica](#)
- [Normativa di riferimento](#)

Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Canelli (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), si applicherà dal 1° settembre 2014.

Con la deliberazione n. 43 del 23 luglio 2014, esecutiva a sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il [Regolamento](#) per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe.

Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

Presupposto dell'imposta

L'imposta si applica ad ogni alloggio (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 4 o 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (ossia nel trimestre), con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Canelli, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo e richiamate nell'art.1 del Regolamento, compresi gli immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R. 31/85.

Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Canelli e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Canelli. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale

Tariffe

La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alle seguenti tipologie ricettive:

Modulazione della tariffa	
Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (€)
Albergo 3 stelle	1,50
Affittacamere	1,50
B&B 3 stelle	1,50
Aziende agrituristiche	1,50
Cav e residence	1,50

tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente prezzo del soggiorno. Essa è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, **per ciascun periodo di pagamento** (ossia per ogni trimestre), fino ad un massimo di:

- 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie Alberghi, B&B e Aziende Agrituristiche;
- 7 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Alberghi residenziali (ossia R.T.A. = Residenze turistico-alberghiere), Case appartamenti vacanze, Residence, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

Esenzioni

Sono esenti:

1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
2. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
3. le scolaresche, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori;
4. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
5. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
6. i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

Le esenzioni previste ai punti "2" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati - un autista e un accompagnatore ogni 20 partecipanti) e le esenzioni previste al punto "3" (le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura della dichiarazione utilizzando il [Modulo A](#) allegato.

Le esenzioni previste ai punti "4" e "5" sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il Modulo B allegato.

In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura, conservate nel rispetto delle

disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

1. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
3. Nel caso di rifiuto da parte dell'ospite alla corresponsione dell'imposta, il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione e consegnarla all'ufficio Tributi del Comune di Canelli – Via Roma ,37 ([Modulo C cliente](#), [Modulo D riservato ai gruppi guidati](#))
4. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza, riportare i dati del cliente e consegnarla all'ufficio Imposta Tributi del Comune di Canelli, via Roma, 37 ([Modulo E](#)).
5. conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006);
6. effettuare l'invio anche via e-mail (tributi@comune.canelli.at.it) della dichiarazione dell'imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno) comunicando:
 - o il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente (soggetti passivi) con espressa indicazione di quelli esenti (autisti, accompagnatori, minori,).
 - o Il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente

NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articoli 5 e 8).

7. versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

- 15 gennaio
- 15 aprile
- 15 luglio
- 15 ottobre

La dichiarazione trimestrale deve essere trasmessa per via telematica, e potrà eventualmente essere accompagnata (ma non “sostituita”) anche da un modulo cartaceo (COMUNICAZIONE TRIMESTRALE), con le seguenti modalità:

- al n° di fax 0141-820248;
- tramite pec comune.canelli@pec.it;

- con consegna a mano agli sportelli dell'ufficio tributi del Comune di Canelli negli orari di apertura al pubblico: lunedì - venerdì dalle 9,00 alle 13,00 sabato chiuso;

Modalità di versamento dell'imposta

Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore dovrà procedere al riversamento attivando uno dei seguenti canali di pagamento:

- mediante le procedure di pagamento on-line: IBAN IT44Q0608510316000000024325;
- presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Asti – Tesoriere del Comune di Canelli;

Sanzioni

Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel **Regolamento** (articoli 5 e 8).

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Regolamento comunale (segnalazione delle inadempienze degli ospiti) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per l'omesso, ritardato o parziale **versamento dell'imposta** alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte comunque salve le sanzioni penali previste per il reato di appropriazione indebita di denaro pubblico, spettante al Comune di Canelli.

Versamenti in eccedenza

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa comunicazione al Comune di Canelli – Ufficio tributi., mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze (art. 10 del Regolamento comunale). Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 30,00 ai sensi della normativa vigente.

Modulistica

- Modulo A Attestazione per esenzione per autisti, accompagnatori turistici, scolaresche
- Modulo B Attestazione per esenzione per chi soggiorna a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, volontari in occasione di calamità
- Modulo C - cliente -Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del soggetto passivo

- Modulo D – gruppo – Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del soggetto passivo
- Modulo E Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del gestore della struttura ricettiva
- Modulo di Comunicazione trimestrale

Normativa di riferimento

- [Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4](#)
- [Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23 luglio 2014 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE D L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.", esecutiva A SENSI DI LEGGE Regolamento dell'Imposta di soggiorno](#)

Informazioni

Informazioni informazioni sull'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere richieste a:
Ufficio Tributi del Comune di Canelli – Via Roma, 37
telefono 0141-820256 orario di ricevimento al pubblico: lunedì - venerdì dalle 9 alle 13 sabato chiuso.